

Trattenuta del 2,50% il Governo ripristina il TFS con decreto legge.

Purtroppo, a differenza di quanto sostenuto dai "mietitori ottobrini" che ipotizzavano scenari luculliani per gli stipendi dei colleghi, forse perché non sapevano nemmeno di che si trattava, inesorabile è arrivata la risposta del governo e della ragioneria generale dello Stato che, oltre a far perdere forse una buona occasione per costringere l'esecutivo ad aprire e definire l'indispensabile tavolo della previdenza complementare (a cui può accedere per legge, lo vogliamo ricordare, solo chi trasforma il TFS in TFR), ha annullato ogni pretesa di veder aumentare lo stipendio di circa 20/25 euro.

Nel consiglio dei Ministri di venerdì 26 ottobre scorso, infatti, insieme alla bozza del decreto di armonizzazione dei requisiti anagrafici da inviare alle Commissioni Parlamentari, l'esecutivo, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012, ha approvato un decreto legge con il quale, a far data dal 1º gennaio 2011, abrogando l'articolo 12, comma 10, del D.L. 31.5.2010 n.78 (c.d. Decreto Brunetta), ha ripristinato il trattamento di fine servizio in luogo del trattamento di fine rapporto.

Ciò ha comportato che la trattenuta del 2,50% sull'ottanta per cento della retribuzione, dichiarata illegittima dalla Suprema Corte proprio per effetto della trasformazione del TFS a TFR poiché quest'ultimo,

FLASH nr. 38 - 2012

- Trattenuta del 2,50% il Governo ripristina il TFS
- Limitazioni al turn over nelle forze di polizia: fonti
- Modalità e criteri attuativi e di attribuzione degli incarichi dirigenziali mediante l'istituto della reggenza.
- Citazioni in tribunale per fatti non relativi al servizio
- Fiamme oro
- Concorso vice sovrintendente
- Commissione Paritetica Centrale per la formazione e l'agg.nto professionale
- Criteri di determinazione della anzianità di qualifica
- Commissione tecnologica e informatica



secondo l'articolo 2120 del Codice Civile, è a totale carico del datore di lavoro e non prevede nessuna contribuzione del lavoratore. Il TFS, invece, prevede due parti a carico del datore di lavoro (7,10%) più una parte a carico del lavoratore (2,50% dell'80% della retribuzione ovvero il 2% del 100% della stessa retribuzione). Così facendo il provvedimento ha reso di nuovo legittima la trattenuta proprio per effetto al del ritorno al regime di trattamento di fine servizio.

In pratica, con l'abrogazione della norma e degli effetti prodotti a far data dal 1° gennaio 2011, ci troviamo di fronte alla situazione ante decreto Brunetta e, per effetto di essa, nell'obbligo di continuare a versare il contributo del 2,50% sull'ottanta per cento della retribuzione poiché continuiamo a maturare il TFS che, come noto, è in misura maggiore rispetto al TFR di circa un terzo.



Lo stesso decreto, per quanti sono cessati dal servizio nel periodo 1.1.2011 ad oggi e che si sono visti liquidare per lo stesso tempo un importo economico inferiore rispetto a quello generato dal TFS per effetto del citato decreto, prevede uno stanziamento pari a 1 milione per il 2012, a 7 milioni per il 2013, a 13 milioni per il 2014 e a 20 milioni l'anno a far data dal 2015 al fine di riliquidare il trattamento di buonuscita secondo le previgenti norme del TFS e non secondo quelle del TFR applicate per la vigenza del decreto Brunetta poi dichiarato incostituzionale.

Riportiamo di seguito il testo del decreto legge in questione.

Disegno di legge per la conversione in legge del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Art. 1

- 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
 - a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - b) b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si



estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Relazione tecnica

La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Consequentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali). Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.



Oltre all'offerta formativa riservata agli iscritti SIULP Link Campus mette a disposizione 80 borse di studio a copertura totale per frequenza master di II livello

Link Campus University, in collaborazione con INPS ex gestione INPDAP, mette a disposizione 80 BORSE DI STUDIO per la frequenza ai master di II livello destinate ai figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione per l'anno accademico 2012-2013.

Al termine della formazione sono previsti STAGE RIMBORSATI IN ITALIA E ALL'ESTERO presso enti e aziende del settore.

Durante lo svolgimento del master e/o dello stage INPS ex gestione INPDAP riconosce un rimborso forfettario per le spese di mantenimento di € 750.

Tutte le informazioni sul sito www.siulp.it e sul sito www.unilink.it



Limitazioni al turn over nelle forze di polizia: fonti

Ci vengono chiesti chiarimenti sul blocco del turn over per le forze di Polizia con particolare riferimento all'individuazione delle fonti normative.

L'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", in materia di turnover prevedeva che: "A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente".

Tale disposizione, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, è stata modificata dal decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", cosiddetta spending review, che all'articolo 14, comma 2, ha limitato ai soli anni 2010 e 2011, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente e stabilito, invece, che la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento solo a decorrere dall'anno 2016.

In buona sostanza, con la modifica all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 introdotta dalla cosiddetta spending review, si riduce il turnover, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'attuale percentuale del 100 per cento al 20 per cento nel triennio 2012-2014 e al 50 per cento nell'anno 2015, ripristinandolo completamente solo a decorrere dall'anno 2016.

Sul sito <u>www.siulp.it</u> trovate pubblicati gli emendamenti degli On.li Fiano e Rosato e le dichiarazioni stampa



Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP Sul sito www.siulp.it



Modalità e criteri attuativi e di attribuzione degli incarichi dirigenziali mediante l'istituto della reggenza.

Riportiamo il testo delle lettera inviata al Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli

Signor Capo della Polizia,

da qualche tempo il SIULP riceve numerose lamentele da parte di molti appartenenti al ruolo dirigenziale della Polizia di Stato, in relazione ad una serie di decisioni assunte dal Dipartimento della P.S. nell'attribuzione d'incarichi e funzioni attraverso l'uso della reggenza.

Si tratta di un istituto a cui ricorre spesso l'Amministrazione per adempiere a precise e determinate scelte gestionali con l'adozione di decisioni che stanno determinando un clima di diffuso e crescente malessere all'interno delle diverse qualifiche dirigenziali, costituendo sempre più un elemento di costante e continua fibrillazione dell'intera categoria, che rischia, seriamente, di minare la credibilità e l'autorevolezza delle decisioni assunte e degli incarichi attribuiti.

In alcuni casi, anche recenti, infatti, l'utilizzo dell'istituto della reggenza ha determinato una serie di conseguenze con "scavalco" nell'attribuzione di posti funzione che non hanno tenuto in alcuna considerazione anzianità, qualifica, aspirazioni, percorsi professionali, risultati conseguiti e perfino assenza di motivi ostativi.

Ora, fermo restando le reggenze in atto, sulle quali è in corso un'attenta analisi anche da parte del SIULP in merito alla loro attribuzione ed ai tempi della loro compiuta definizione, è opportuno osservare che la reggenza, pur essendo un istituto a cui si dovrebbe ricorrere in via straordinaria ed eccezionale, dovrebbe avere nella sua breve durata la sua ratio fondante.

Infatti, o l'incarico del reggente è attribuito in un arco temporale ridotto entro il quale il dirigente matura i requisiti per ottenere la promozione, oppure il perdurare del mantenimento della reggenza per un lungo lasso di tempo svilisce e rende non più giustificabile il permanere in tale incarico il reggente che non riveste la qualifica prevista per quel determinato posto funzione.

Questo risulta essere ancor più vero quando vengono disposti nuovi incarichi, o mantenuti per lungo periodo quelli in atto mediante la reggenza ed in contemporanea l'Amministrazione ha a disposizione come consiglieri ministeriali diversi altri dirigenti che rivestono già la qualifica prevista per l'attribuzione di quell'incarico e che magari per un lungo periodo attendono la propria collocazione e vengono mortificati professionalmente dall'uso improprio dell'istituto della reggenza.

La cosa ancor più preoccupante, sembra essere quella che si colgono segnali per cui l'Amministrazione intenderebbe, anche per l'immediato futuro, proseguire su tale prassi, senza tenere in alcuna considerazione gli effetti di tali decisioni e le circostanze odierne, ivi compresi i ripetuti richiami da parte degli organi amministrativi a non ricorrere a tale istituto, anche in conseguenza delle particolari condizioni finanziarie del Paese e degli effetti economici che l'utilizzo di tale istituto produce.

Peraltro è opportuno sottolineare ed evidenziare come gli interventi legislativi adottati in materia di spending review e la contestuale riduzione del turn over abbiano finora escluso il nostro Comparto dal taglio degli organici della dirigenza e dei posti funzione.



Tuttavia è ragionevole ritenere che la prosecuzione di tale prassi e l'ingiustificata insistenza ad attribuire incarichi dirigenziali mediante l'istituto della reggenza, pur avendo a disposizione dirigenti con la qualifica adeguata a ricoprire determinate funzioni, possa determinare precisi interventi da parte degli organi amministrativi di controllo, o da parte del legislatore, mirati a ridurre gli organici, atteso il dispendio di risorse economiche in una fase particolarmente delicata e sensibile delle finanze del Paese.

Premesso quanto sopra, conoscendo ed apprezzando la Sua particolare attenzione verso le problematiche che riguardano la dirigenza e la concretezza con cui affronta le questioni che Le vengono segnalate, ed in particolare la scrupolosità con cui segue e dispone l'assegnazione degli incarichi dirigenziali degli Uffici centrali e periferici e del Dipartimento della P.S. sono certo che vorrà assumere in futuro decisioni dirigenziali che possano tenere conto delle riflessioni proposte dal SIULP sulla materia in esame.

Ciò in particolare per rinvigorire quel senso di appartenenza e di partecipazione della c.d. "utenza interna", soprattutto per quelli che l'Amministrazione ha deciso di gratificare con l'attribuzione della promozione in una delle qualifiche dirigenziali negli ultimi Consigli di Amministrazione.

Nell'attesa di cortese riscontro, Le rinnovo sentimenti di rinnovata stima.

Citazioni in tribunale per fatti non relativi al servizio

Un nostro iscritto ci chiede chiarimenti sulla seguente questione:

"premesso che allorquando si è citati nella qualità di teste in Tribunale, per fatti non inerenti al servizio la circolare 333.A/9804.C.4 del 14 marzo 2002 prevede che, trattandosi dell'adempimento di un obbligo imposto da un'Autorità e la cui mancata osservanza comporta l'accompagnamento coattivo, oltre all'irrogazione di sanzioni (articolo 255 c.p.c.), sarà utilizzabile il congedo straordinario per gravi motivi di cui all'articolo 37 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, si domanda se si debba richiedere un giorno di congedo ordinario da tramutare successivamente in congedo straordinario e come ci si debba comportare se non si dispone di giorni di congedo ordinario da fruire."

A nostro avviso, il problema sollevato muove dall'errata prospettiva che occorra sempre fare istanza di congedo ordinario per poi richiederne la trasformazione in congedo straordinario.

Detta procedura, invero, va utilizzata solo allorquando si appalesi un'urgenza che non consente all'ufficio di esaminare e decretare per tempo una istanza direttamente finalizzata ad ottenere la concessione di un periodo di congedo straordinario.

Nel caso della citazione in Tribunale, non v'è alcuna urgenza di questo tipo, atteso che la stessa viene normalmente notificata con congruo anticipo.

Peraltro, anche laddove la citazione pervenga solo alcuni giorni prima della data per la quale è prevista la convocazione, può ben essere direttamente avanzata una istanza di congedo straordinario per gravi motivi, considerato che, sulla base della allegazione di copia della citazione, atteso il contenuto della circolare 333.A/9804.C.4 del 14 marzo 2002, l'ufficio può emettere "a vista" il provvedimento di concessione del congedo straordinario non essendo necessaria alcuna istruttoria o comunque autorizzare il dipendente ad assentarsi dall'Ufficio per recarsi in Tribunale.



Fiamme Oro

Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro Annamaria Cancellieri



Signor Ministro,

tra le tante difficoltà ed emergenze che caratterizzano oggi il sistema sicurezza ed in particolare il quotidiano lavoro del personale della Polizia di Stato e che spesso costituiscono motivi ingenerosi di mortificazione rispetto ai sacrifici sostenuti nell'interesse generale e primario della sicurezza del Paese e dei cittadini, il SIULP ha potuto

constatare, con viva soddisfazione, i brillanti risultati conseguiti dai Gruppi Sportivi Fiamme Oro.

Le recenti Olimpiadi di Londra e ancora prima le tante vittorie internazionali degli atleti della Polizia di Stato, che anche Lei ha voluto evidenziare nel recente incontro con i medagliati olimpici delle Fiamme Oro, hanno regalato soddisfazioni al Paese e lustro alla nostra Amministrazione.

Sono certo che gli straordinari successi non sono solo frutto del caso ma di una efficiente combinazione di fattori la cui sorgente è senza dubbio nella particolare sensibilità del Sig. Capo della Polizia, Prefetto Antonio Manganelli, che ha saputo individuare dirigenti capaci e dotati della necessaria professionalità ma anche di una non comune sensibilità per formare e gestire un Gruppo Sportivo di altissimo livello.

L'eccellente organizzazione sportiva e logistica, dimostrata soprattutto in questi ultimi anni, ha permesso di creare, tra l'altro, una significativa rete di Sezioni giovanili delle Fiamme Oro che conta, oggi, circa 650 iscritti praticanti e ben 19 discipline sportive. Un risultato straordinario se si tiene conto, e in tempi di spending review non è poca cosa, che il tutto è senza nessun onere per l'Amministrazione.

Il SIULP ritiene che tali Sezioni siano, insieme ai brillanti risultati già ottenuti, il fiore all'occhiello di una proficua politica di immagine di cui la Polizia di Stato può beneficiare insieme ai nostri Gruppi Sportivi. Giacché attraverso tali strutture si promuove la ricerca dei giovani talenti, in sintonia con le strategie del CONI, che un domani potrebbero diventare i nuovi campioni delle Fiamme Oro e dell'Italia.

Non va sottovalutata, inoltre, quella funzione sociale di "prossimità al territorio" che si esercita proprio in virtù delle Sezioni giovanili collocate, all'interno di strutture della Polizia di Stato, anche in aree geografiche notoriamente afflitte da problemi di criminalità organizzata. Uno strumento in più, e noi lo crediamo fermamente, per diffondere tra i giovani i valori dello Stato e in particolare della legalità e del rispetto delle regole.

Mi sembra doveroso, pertanto, manifestarLe sentiti ringraziamenti per il supporto che ha voluto dare e che vorrà fornire, anche in futuro, alle attività dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro significando che sarebbe cosa veramente gradita e proficua se da parte Sua vi fosse un segnale concreto di riconoscimento alla struttura dirigenziale dell'Ufficio che coordina tale attività per il positivo lavoro svolto ma, soprattutto, per incoraggiarli a proseguire su questa linea anche per il futuro.

Con sensi di altissima e rinnovata stima, Le porgo i miei più cordiali saluti.



Concorso vice sovrintendenti:

il tar del Lazio respinge nuovamente la tesi dello scorrimento delle graduatorie



Il TAR del Lazio, con ordinanza nr. 01884/2012 REG.PROV.CAU. depositata in data 25 maggio 2012 ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata con un ricorso che chiedeva l'annullamento dell'ultimo concorso a vice Sovrintendente.

Trattasi del ricorso iscritto al numero di registro generale 2899 del 2012, con cui si chiede l'annullamento del decreto del 1.2.2012 con cui è stata disposta la copertura di n. 136 posti per l'accesso al

corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice Sovrintendente della Polizia di Stato, senza il previo scorrimento delle graduatorie relative a concorsi già effettuati.

Trattasi dell'ennesimo attacco, andato a vuoto, nei confronti dell'ultimo concorso a vice Sovrintendenti che, secondo i ricorrenti, non avrebbe dovuto essere bandito per consentire l'assorbimento dei candidati non vincitori, ma ,tuttavia, idonei ai precedenti concorsi.

La decisione del TAR conferma un indirizzo già esplicitato in precedenza dalla giurisprudenza amministrativa ribadendo il principio che lo scorrimento delle graduatorie dei precedenti concorsi è (Ad.Pl. n.14 del 2011) regola "non assoluta né incondizionata, atteso che in alcuni casi la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell'obbligo di motivazione. In particolare, la prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando speciali disposizioni impongano (come accade nel caso di specie) una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori dell'impiego pubblico".

Peraltro, la pretesa dei ricorrenti, avrebbe, di fatto, vanificato il principio della annualità, considerato che i cosiddetti idonei avrebbero occupato tutti i posti disponibili al 31 dicembre del 2003, 2004, 2005 ed in parte del 2006 con irrimediabile nocumento per i colleghi che, avendo maturato i requisiti entro il 31 dicembre di ognuna delle citate annualità, avrebbero visto ingiustamente mutilate le possibilità di avanzamento di carriera a vantaggio di chi, probabilmente, in coincidenza con il 31 dicembre di ciascuna delle citate annualità, non aveva neppure maturato i requisiti per concorrere ed in alcuni casi non era addirittura entrato in Polizia.



Convenzione SIULP - Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it



Commissione Paritetica Centrale per la formazione e l'aggiornamento professionale

Lo scorso 31 ottobre si è svolta l'85^a riunione della Commissione Paritetica Centrale per la formazione e l'aggiornamento professionale con il seguente esito:

Corsi qualificazioni

Per quel che concerne la rimodulazione dei programmi dei corsi di qualificazione per il Personale in servizio presso la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Telecomunicazioni da più di tre anni, che non sia già in possesso della relativa specializzazione, si è stabilito che detti corsi avranno la durata di una settimana presso il CAPS di Cesena. I relativi programmi, elaborati dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione in sinergia con i vari Servizi delle Specialità interessate, sono stati approvati all'unanimità dalla Commissione.

Tuttavia, al riguardo, il SIULP ha segnalato come le innovazioni programmatiche introdotte necessitino, di una radicale revisione degli attuali supporti didattici per esplicare appieno le loro potenzialità,

Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione Prefetto Gerardo Cautilli, ha condiviso le osservazioni del SIULP e si è impegnato a formulare una proposta di rinnovamento che sarà illustrata nella prossima riunione della Commissione Paritetica.

186° corso Allievi Agenti

Per quel che concerne le modalità di svolgimento, piano di studio e materie di insegnamento per il 186° Corso per Allievi Agenti, il SIULP ha ribadito le proprie critiche nei confronti delle proposte dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla impostazione del progetto formativo, agli obiettivi e della struttura del corso. In particolare si è sostenuto l'esigenza di specificare i molteplici e generici riferimenti ai "valori dell'Amministrazione", attraverso un preciso e vincolante richiamo ai valori della Costituzione ed hai principi che debbono performare l'attività di polizia.

Il nuovo Corso per Allievi Agenti vedrà la presenza degli allievi per 9 mesi negli Istituti di Istruzione (dopo gli iniziali 6 mesi si avrà un primo sintetico giudizio di idoneità, l'acquisizione delle qualifiche di Agente di PG e di PS e la nomina ad Agente in Prova) mentre gli ulteriori 3 mesi prevederanno una sequenza didattica ed addestrativa consistente in 3 moduli:

- l'Amministrazione della Polizia di Stato;
- la Polizia di Sicurezza;
- la Polizia Giudiziaria;

e in 4 Unità integrate:

- Ordine Pubblico;
- Codice della Strada ed impiego dei veicoli di servizio;
- Primo Soccorso e Sicurezza nei luoghi di Lavoro;
- Nozioni di informatica di base.

Durante i complessivi 9 mesi di corso gli Allievi saranno chiamati a svolgere l'esame finale in modalità scaglionata nel tempo. I 240 quesiti saranno somministrati a gruppi a gruppi di 60 all'ultimazione di ciascuno dei 3 moduli.

Al termine del trimestre, gli allievi dovranno sostenere la prova finale che consisterà in 60 quesiti. Il relativo punteggio concorrerà alla formazione di una graduatoria finale in base alle quale saranno determinate le assegnazioni definitive presso i Reparti e gli Uffici territoriali.



La nuova struttura del corso permetterà ai frequentatori di affinare e meglio calibrare la propria preparazione, evitando di concentrare le verifiche in un'unica prova finale.

E' stato anche chiarito che eventuali risultati non sufficienti ad uno dei vari "step" di verifica, non comporteranno l'esclusione dal corso.

Presso i Reparti e gli Uffici periferici sarà poi svolto il secondo trimestre di applicazione pratica e, con la relazione favorevole del Funzionario incaricato, gli Agenti in Prova, previo giuramento, conseguiranno la nomina ad Agente di Polizia e saranno immessi nei ruoli.

Su sollecitazione delle OO.SS. l'Amministrazione ha assicurata che verranno delineate procedure univoche anche per la formulazione dei due giudizi di idoneità da parte dei Direttori degli Istituti di Istruzioni.

La Commissione Paritetica si è soffermata anche sull'esigenza che l'iter formativo proceda in modo sinergico e parallelo in tutti gli Istituti di Istruzione interessati (11 per il 186° Corso per Allievi Agenti che avrà inizio a fine 2012).

Criteri di determinazione della anzianità di qualifica

Alcune strutture hanno evidenziato l'esigenza di chiarire l'esatta interpretazione della disposizione dell'art. 3, comma 4 d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 relativa all'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di Polizia con particolare riferimento ai criteri di determinazione dell'anzianità di qualifica ai fini dell'attribuzione delle funzioni di direzione e della preminenza gerarchica.

Con la circolare 557/RS/01/78/4634 del 3 ottobre 2012, il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine al corretto criterio da adottare nella determinazione della gerarchia tra il personale della Polizia di Stato.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che il disposto dell'art. 3, comma 4 d.P.R. 24 aprile 1982, n.335 (recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di Polizia) sancisce, in ordine alla determinazione dell'anzianità di qualifica, il generale principio secondo cui "l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età".

La medesima disposizione prevede, altresì, una clausola in virtù della quale sono fatti "... salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito".

In altri termini, posto il generale principio contenuto nella prima parte del citato art.3, comma 4, e stante una determinata data di decorrenza della nomina o della promozione, qualora le stesse siano riconducibili ad una classificazione derivante da esami di concorso, scrutini per merito comparativo o graduatorie di merito, sarà necessariamente questa "classificazione" a determinare il nuovo ordine di posizione nel rispettivo "ruolo di anzianità", indipendentemente dall'utilizzo del criterio della promozione alla qualifica precedente ovvero da quella dell'età, parametri questi ultimi che potranno tornare utili, in funzione residuale, per la determinazione stessa della "classificazione", nell'ipotesi in cui uno o più dipendenti dovessero riportare il medesimo punteggio.

In sostanza si ritiene che sia gli uffici che i dipendenti stessi, per verificare "l'ordine gerarchico", altro non devono fare che attenersi alle posizioni risultanti dai rispettivi ruoli di anzianità.



Commissione tecnologica e informatica

Si riportano gli esiti dell'ultima riunione della Commissione paritetica centrale Tecnologica e Informatica.

In riferimento al 1° punto protocollo informatico (ASP), il Presidente ha riferito che la sperimentazione non può essere avviata poiché la Direzione Servizi tecnologico - ufficio contratti, non ha in atto fondi per avviare il progetto.

- esito ricognizione apparecchiature; la direzione Servizi tecnologico ha prodotto delle tabelle della ricognizione delle apparecchiature informatiche, rilevando la percentuale della funzionalità; è stato fatto osservare, che dai quei dati non è possibile verificare il tipo di assegnazione delle apparecchiature alla periferia e quindi, saranno prodotti ulteriori dati alla prossima seduta.
- formulazioni di proposte per l'individuazione dei criteri di sicurezza per la rete intranet; è stato concordato che il servizio 5° settore telecomunicazioni, elaborerà un regolamento sull'utilizzo della rete e le procedure per la messa in sicurezza della stessa. Tale documento dovrà essere approvato dalla Commissione.
- Problematiche riguardanti l'assicurazione del principio di pariteticità per l'assunzione di determinazioni in caso di assenza di uno o più rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale; il Siulp ha rappresentato che la commissione non può deliberare circa i compiti e il regolamento perché l'organo deputato è quello individuato dall'ANQ del 15.09.95 e dal D.P.R. 395 del 95 art.26. Infatti l'integrazione dell'accordo siglato il 15.09.2009 ha determinato tra le parti le disposizioni attuative per il funzionamento delle commissioni paritetiche prevedendo:
 - Compiti delle commissioni;
 - Designazioni dei componenti;
 - Funzionamento;
 - Assunzioni delle determinazioni
 - Disposizioni finali.
- Cedolino on line; solo la Polizia di Stato non rende possibile la visualizzazione della busta paga attraverso un collegamento da internet. E' stato rappresentato che per rendere operativa tale procedura, necessitano investimenti economici; si è prospettato di verificare se è fattibile procedere all'invio del cedolino se richiesto dal dipendente nella propria webmail Polizia di stato.
- Procedure MPS; il dott. Ruggiero del CEN ha riferito che a breve sarà ampliato il contratto con la società che gestisce il programma e quindi saranno apportate le necessarie modifiche al sistema per eliminare le riscontrate anomalie. Inoltre il Siulp ha chiesto al presidente il motivo per cui non viene trascritto sul foglio Matricolare il corso di Focal Point per MPS. Il presidente si è impegnato a verificare con l'ufficio competente.
- Procedura P.S. personale; il Siulp ha rappresentato che in atto si utilizza soltanto la parte riferita ai servizi, mentre la parte riguardante il foglio matricolare non viene utilizzato, il presidente ha riferito che per quanto riguarda l'aspetto delle notizie del foglio matricolare, già vi sono delle riunioni in corso tra i vari uffici centrali interessati per determinare in modo univoco il tipo di notizie da immettere e i livelli di visibilità per la consultazione.



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI



La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.





www.eurocqs.it



Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocas S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito al Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocas Sp.A. a richiesta verzi consegnata una "copio indonea per la sitului del contratto per la valutazione de intentuto. Per la distribuzioni di prodotti di finanziamento, Eurocas Sp.A. a la voale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet vewe, eurocasi. Eurocos Sp.A. nel collocamento di acturi prodotti (Cessioni del quinto, Prestito dellega di pagamente o Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Frides Spa, questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisti necessari alla concessione del finanziamento.

